ACCORDO QUADRO **CIG 50061949F8**

L'anno 2013 il giorno …… del mese di ……..

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna, d'ora in poi denominata "Amministrazione regionale" codice fiscale 80002870923, rappresentata dal Direttore del Servizio Tecnico dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Ing. Marco Tronci, nato a Cagliari il 12 novembre 1950, codice fiscale TRNMRC50S12B354W, domiciliato per la carica in Cagliari - Viale Trieste n° 186

E

- …….., nato a …il …. C.F ……, che interviene in questo atto in qualità di ……. dell'Operatore economico …… con sede in …….., Via ……, codice fiscale e Partita IVA……., che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore, Operatore economico".

PREMESSO CHE:

a) con determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti inerenti la conclusione di un Accordo quadro con 24 (ventiquattro) operatori economici sul quale basare l'affidamento, senza nuovo confronto competitivo, di contratti specifici per lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Regionale, per un periodo di 4 (quattro) anni;

b) a seguito di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara per contratti da stipulare <<a misura>>, ai sensi dell'art. 18 – comma 1 – lett. a) punto 3) della stessa L.R. 5/2007, è stata predisposta una graduatoria finale di merito, di cui al verbale del _____;

c) con Determinazione _____ del _____, è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai primi 24 (ventiquattro) operatori economici della graduatoria di merito, con il ribasso, unico per tutti gli operatori ai fini della stipulazione dei singoli contratti, del ____% proposto dalla prima classificata;

d) che l'aggiudicazione definitiva, a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice dei contratti e alle verifiche antimafia ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 3.06.1998, n. 252, è divenuta efficace con l'emanazione della determinazione direttoriale in data _____ n. _____, ed è stata comunicata entro i termini di legge ai soggetti aggiudicatari e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa;

e) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti degli operatori economici, in quanto definisce unicamente la disciplina generale e le modalità di affidamento dei singoli contratti da stipularsi per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo Quadro individua, invece, l'obbligo per gli operatori economici di assumere i lavori che successivamente saranno affidati, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità del presente Accordo;

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro, concluso con più operatori economici, oltre che indicare le

norme generali che regolano il rapporto, definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento degli interventi di manutenzione oggetto dell'Accordo. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dei sottoscrittori l'Accordo e non è impegnativo in ordine alla stipula con quest'ultimi di singoli contratti di affidamento di lavori di manutenzione.

Gli operatori economici aggiudicatari invece si impegnano a stipulare, senza nuovo confronto competitivo e con il criterio dello scorrimento della graduatoria, ciascuno un singolo contratto con il quale assumeranno i lavori di una "zona" entro il limite massimo di importo previsto per ciascun contratto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

ART. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, così come puntualmente descritti nel Capitolato speciale d'appalto, classificati nella categoria OG1 di Opere Generali, necessari per la manutenzione e la messa in sicurezza degli immobili, siti in tutto il territorio regionale, indicati nell'articolo 2 "ELENCO DEGLI IMMOBILI" del Capitolato, nonché degli immobili del patrimonio disponibile dell'Amministrazione.

ART. 4 – Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del presente documento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara.

Ogni singolo contratto avrà durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, cesserà di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.

Dalla data di scadenza del singolo contratto non potranno essere affidati ulteriori lavori, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati.

ART. 5 – Valore stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad € 4.992.000,00 (euro quattromilioninovecentonovantaduemila/00), di cui € 4.800.000,00 per lavori e € 192.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tale importo è la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli appalti. Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per l'Amministrazione ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Amministrazione.

L'importo di affidamento di ogni singolo contratto è fissato in € _____ di cui € _____ per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito. L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dei lavori per gli anni successivi al 2013 solo in presenza di disponibilità finanziaria.

ART. 6 - Allegati contrattuali

I lavori esposti ai precedenti articoli dovranno essere eseguiti dai sottoscrittori il presente Accordo, con le modalità stabilite dal Bando di gara e dai suoi allegati, approvati con la richiamata Determinazione n. _____ del _____, in particolare: a) il capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati, compreso il D.U.V.R.I..

Gli originali dei suesposti documenti sono depositati agli atti della Stazione Appaltante unitamente alla Determinazione _____ del _____, mentre gli stessi

documenti sono stati preventivamente sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo ancorché non materialmente allegati, ma conservati congiuntamente al presente documento, come consentito dall'art. 50, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n. 5.

Qualora un atto contrattuale riportasse delle discordanze rispetto agli altri atti, l'esecutore del singolo contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Stazione appaltante per le conseguenti decisioni e provvedimenti.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fermo restando quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell'ordine i seguenti atti: 1) accordo quadro; 2) contratto singolo di affidamento; 3) capitolato speciale d'appalto; 4) D.U.V.R.I.

ART. 7 – Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 – Capitolato speciale d'appalto ed Elenco prezzi

I lavori dovranno essere eseguiti e computati sulla base di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi comprensivi del ribasso unico offerto dall'operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, resteranno fissi ed invariabili e costituiranno la base per l'affidamento dei singoli contratti, così come disposto dall'art. 6 del richiamato Capitolato. Qualora dovesse risultare necessario una nuova lavorazione, non prevista, per determinare il prezzo si procederà sulla base di quanto disposto dall'art.11 del Capitolato d'Appalto.

ART. 9 – Modalità di affidamento dei singoli contratti

L'affidamento dei singoli contratti avverrà così come disposto dall'art. 5 del Capitolato d'Appalto. La stipulazione di ciascun contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria e della polizza assicurativa.

ART. 10 - Penali

Qualora si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali stabilite dall'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 11 – Cauzione

A garanzia delle obbligazioni nascenti dalla stipula dell'Accordo Quadro, la cauzione presentata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i sarà svincolata contestualmente alla stipula del singolo contratto e in ragione del relativo importo, previo rilascio, da parte dell'Appaltatore, di cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come meglio precisato all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 12 – Polizza assicurativa

Prima della stipula di ogni singolo contratto, l'Appaltatore dovrà produrre copia della polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, dell'importo e con le modalità indicate all'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 13 – Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto al sottoscrittore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del sottoscrittore e pertanto è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basti sul medesimo Accordo.

ART. 14 – Subappalto

Il subappalto è regolato ed ammesso nei limiti e nei modi di cui all'art. 118 del D.Lgs

163/2006 e s.m.i, a condizione che sia stato indicato in sede di offerta. In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art.3 della L.136/2010 e s.m.i.. Non verrà corrisposto direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E' vietato il subappalto o il sub affidamento agli altri operatori economici sottoscrittori il presente Accordo. La violazione del suddetto obbligo comporterà la risoluzione immediata del presente Accordo Quadro e del singolo contratto.

ART. 15 – Domicilio eletto (art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs 163/2006)

Tutte le intimazioni, assegnazione di termini, comunicazioni ed ogni notificazione inerente al presente Accordo, sono fatte dal Direttore del Servizio Tecnico presso il domicilio eletto da ciascun operatore economico.

ART. 16 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari.

ART. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.Lgs 163/2006 e s.m.i, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i e alla L.R. 07.08.2007, n. 5.

ART. 18 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 19 – Approvazione articoli

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., i sottoscrittori dichiarano di approvare specificatamente

quanto stabilito negli articoli 2 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro, 4 – Durata dell'Accordo Quadro 5 – Valore stimato dell'Accordo Quadro, 8 – Capitolato speciale d'appalto ed Elenco prezzi, 9 – Modalità di affidamento dei singoli contratto, 10- Penali, 13 – Divieto di Cessione e 16 Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Questo atto occupa n. …… intere facciate e fin qui della presente

Il Direttore del Servizio Tecnico

Ing. Marco Tronci

_____

I Legali rappresentanti dei 24 operatori economici

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____